



U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Ateneo e, in particolare, l'art. 1 - comma 3, l'art. 3 - comma 1 e l'art. 11 - comma 2;

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, concernente il "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica" e, in particolare, gli artt. 36 e 38;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riguardante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, i commi 7 e 8 e 14 dell'art. 6, rubricato "Stato giuridico dei professori e dei Ricercatori di ruolo", l'art. 8, rubricato "Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari" nonché il comma 3, lett. h) dell'art. 16, rubricato "Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale";

CONSIDERATO che le norme sopra richiamate rimettono alla competenza dell'Università la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei docenti e ricercatori universitari a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui al sopra citato art. 8 della Legge n. 240 del 2010, secondo quanto stabilito nei regolamenti di Ateneo;

VISTO il Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, prevista dall'art. 6, comma 7 e 8 della legge 30/12/2010, n. 240 nonché per l'attribuzione degli scatti dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6, comma 14 della legge 240/2010, emanato con D.R. n. 3287 del 11/09/2019;

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 19, co.1-bis che ha precisato, con disposizione di interpretazione autentica, che la valutazione richiesta ai fini dell'inclusione nelle liste dei professori ordinari finalizzate alla costituzione delle commissioni per il conseguimento dell'ASN è quella relativa ai risultati dell'attività di ricerca, secondo i criteri individuati dall'ANVUR (e non quella relativa all'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti, da autocertificare e verificare con modalità definite con regolamento di ateneo);

RITENUTO opportuno adeguare l'art. 7 co. 2, del sopra citato Regolamento di Ateneo alla sopra richiamata interpretazione autentica e, con l'occasione - al fine di meglio disciplinare talune fattispecie e superare alcune criticità emerse in sede di applicazione dello stesso Regolamento - apportare al disposto di cui agli artt. 2, 3, 4 e 7 del testo regolamentare in parola, modifiche/integrazioni dirette sostanzialmente a rivedere termini e modalità di svolgimento del procedimento di verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale nonché a disciplinare in maniera più puntuale le fattispecie relative alle ipotesi di mancata presentazione della domanda di attribuzione dello scatto stipendiale, di mancanza e/o incompleto possesso dei requisiti per l'attribuzione del beneficio economico, di valutazione negativa;

VISTA la Delibera n. 25 del 28/04/2021 (EO/2021/1075 del 04/05/2021) con la quale il Senato Accademico ha approvato le sopra cennate modifiche ed integrazioni del Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, prevista dall'art. 6, comma 7 e 8 della legge 30/12/2010, n. 240 nonché per l'attribuzione degli scatti dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6, comma 14 della legge 240/2010;

VISTA la Delibera n. 56 del 28/04/2021 (EO/2021/1140 del 06/05/2021) con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in ordine alle suddette modifiche ed integrazioni del sopra citato Regolamento,

DECRETA

Il Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, prevista dall'art. 6, comma 7 e 8 della legge 30/12/2010, n. 240 nonché per l'attribuzione degli scatti dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6, comma 14 della legge 240/2010, emanato con D.R. n. 3287 del 11/09/2019, è modificato come nel testo allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Regolamento modificato di cui sopra entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale on line dell'Università e, da detta data, sostituisce quello emanato con il sopra citato D.R. n. 3287/2019.

IL RETTORE
Matteo LORITO

Ripartizione Relazioni Studenti
Il Dirigente della Ripartizione dott. Maurizio TAFUTO
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio: dott. Antonio NASTI



Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, prevista dall'art. 6, commi 7 e 8, della Legge 240/2010 nonché per l'attribuzione degli scatti dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della Legge 240/2010.

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e i criteri per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale di cui all'art. 8 della Legge 30.12.2010, n.240 (d'ora in poi scatto).
2. I destinatari del presente regolamento sono i professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato, a tempo pieno e definito, che abbiano maturato secondo le disposizioni di legge vigenti, l'anzianità utile per l'attribuzione dello scatto, fermo restando quanto previsto dal successivo art.3 commi 3, 4 e 7.
3. Il presente Regolamento si applica anche ai fini della valutazione delle attività didattiche, di servizio agli studenti e di ricerca svolte dal personale interessato a partecipare alle commissioni per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, per le selezioni e progressioni di carriera del personale accademico, nonché agli organi di valutazione dei progetti di ricerca ex art. 6, commi 7 e 8, della Legge 240/2010.

Articolo 2 – Presentazione della relazione e richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale

1. Il procedimento di verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale ha cadenza semestrale.
2. I professori e i ricercatori che abbiano maturato, secondo le disposizioni di legge vigenti, l'anzianità utile sono tenuti a presentare una relazione - utilizzando apposito modulo pubblicato sul sito di Ateneo - sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo di riferimento unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto. Per le attività didattiche si fa riferimento agli anni accademici (o relativi ratei) precedenti la data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il passaggio di classe e per le attività di ricerca e gestionali si fa riferimento agli anni solari precedenti la data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il passaggio di classe. Ai fini della valutazione dell'impegno in attività di ricerca vengono considerati i prodotti della ricerca che risultano dal Catalogo della Ricerca di Ateneo (IRIS) alla data della presentazione della relazione sulle attività svolte.
3. La relazione unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto deve essere inoltrata secondo le modalità definite dall'Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Regolamento, entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni successivi alla data della comunicazione di cui al comma 4.
4. Il procedimento è avviato mediante pubblicazione sul sito di Ateneo dell'elenco dei professori e dei ricercatori che, nel corso del semestre precedente, abbiano maturato, secondo le disposizioni di legge vigenti, l'anzianità utile per la richiesta di attribuzione dello scatto. L'elenco è, altresì, trasmesso ai Direttori di Dipartimento di afferenza del citato personale mediante protocollo informatico; la relativa comunicazione è altresì trasmessa ai docenti interessati mediante posta elettronica certificata istituzionale.





Art. 3 - Verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dello scatto

1. La procedura di valutazione finalizzata all'attribuzione dello scatto consiste nella verifica del possesso dei requisiti indicati al successivo comma 2.
2. Conseguono il diritto all'attribuzione dello scatto coloro che:
 - hanno svolto nel periodo oggetto di valutazione i compiti di didattica e di didattica integrativa e di servizio agli studenti affidati;
 - hanno pubblicato nel periodo oggetto di valutazione almeno 2 prodotti validi ai fini della VQR. L'elenco dei prodotti valutabili e il numero minimo dei prodotti richiesti ai fini del presente regolamento sono aggiornati periodicamente con decreto del Rettore, sentito il Senato Accademico.
 - hanno svolto nel periodo oggetto di valutazione i compiti gestionali eventualmente affidati.
3. In caso di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione dell'aspettativa di cui al successivo comma 4, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 12 mesi.
4. I periodi di aspettativa ai sensi degli art. 12 e 13 del DPR 382/1980 e art. 7 delle Legge 240/2010 sono considerati periodi di effettivo servizio; per tali periodi, la relazione di cui al precedente articolo 2 riguarderà esclusivamente l'attività di ricerca.
5. In caso di congedo di maternità o paternità di cui ai capi III e IV del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio.
6. Nei casi di assenze dal servizio di cui ai commi 3, 4 e 5, i prodotti validi ai fini della VQR sono ridotti a 1.
7. Coloro che hanno fruito di un periodo di assenza di cui al comma 3, superiore a 12 mesi, maturano il periodo utile all'attribuzione dello scatto al completamento del periodo di servizio di 12 mesi.
8. I periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca sono considerati periodi di effettivo servizio; per tali periodi, la relazione di cui al precedente articolo 2 riguarderà esclusivamente l'attività di ricerca.
9. Conseguono il diritto all'attribuzione dello scatto coloro che, all'esito del procedimento di verifica, risultino in possesso congiuntamente di tutti i requisiti indicati al comma 2.
10. I soggetti che, all'esito del procedimento di verifica non risultino in possesso in tutto o in parte dei requisiti indicati al comma 2, possono richiedere l'attribuzione dello scatto stipendiale solo dopo che sia trascorso almeno un anno accademico e, comunque, non prima di 365 giorni dalla data della precedente maturazione. In tal caso il periodo oggetto di valutazione è posticipato di un anno rispetto al periodo di valutazione originario e conseguentemente è posticipata di un anno anche la decorrenza dell'attribuzione dello scatto.
11. Fermo restando l'obbligo previsto dall'art. 2 comma 3, i professori e i ricercatori a tempo indeterminato che non richiedano l'attribuzione dello scatto, pur avendo maturato la prescritta anzianità di servizio, possono presentare la domanda nella successiva tornata di verifica. In tal caso il periodo oggetto di valutazione rimane immutato. Il professore o ricercatore a tempo indeterminato che non presenti la domanda per due tornate consecutive può presentare la domanda solo dopo che sia trascorso almeno un anno accademico e, comunque, non prima di 365 giorni dalla data della precedente maturazione. In tal caso il periodo oggetto di valutazione è posticipato di un anno rispetto al periodo di valutazione originario e conseguentemente è posticipata di un anno anche la decorrenza dell'attribuzione dello scatto. La mancata presentazione della relazione per due tornate consecutive è equiparata a valutazione negativa.
12. In caso di mancata attribuzione dello scatto stipendiale per valutazione negativa o per mancata presentazione della domanda per due tornate consecutive, la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori, di cui all'articolo 9 della Legge n. 240/2010.
13. La relazione deve essere inoltrata unicamente secondo le modalità previste dall'Amministrazione. L'inosservanza delle predette modalità è equiparata alla mancata presentazione della relazione e si applica quanto previsto dai commi 11 e 12.



Art. 4 - Modalità di verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dello scatto

1. La verifica del possesso dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale di cui al precedente art. 3 è effettuata - con cadenza semestrale - dall'Ufficio Personale Docente e Ricercatore, mediante la costituzione di appositi gruppi di lavoro, nominati con decreto del Direttore Generale.

1bis. Il procedimento è avviato, di norma, entro il semestre successivo a quello in cui si matura l'anzianità utile per l'attribuzione dello scatto.

2. Il procedimento di verifica si conclude entro 5 mesi dalla scadenza dei termini per la presentazione della relazione di cui all'art. 2, comma 3.

Art. 5 – Reclami

1. Al termine del procedimento di verifica, l'Amministrazione provvede a notificare l'esito agli interessati mediante apposita comunicazione tramite PEC.

2. Avverso la predetta comunicazione è ammesso reclamo al Rettore da presentare entro 10 giorni dalla data di notifica della stessa. Sul reclamo decide il Rettore nei 10 giorni successivi.

Art. 6 - Attribuzione dello scatto stipendiale

1. Entro 30 giorni dalla conclusione del procedimento di verifica di cui all'art. 4 del presente Regolamento, il Rettore dispone, con proprio decreto l'attribuzione dello scatto, a favore degli aventi diritto.

2. Gli effetti giuridici dell'attribuzione dello scatto decorrono dalla data di maturazione del diritto e gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del diritto.

3. Ferma restando la decorrenza degli effetti economici dal primo giorno del mese, in caso di valutazione negativa o di mancata presentazione della domanda di attribuzione dello scatto per due tornate di valutazione consecutive, gli effetti giuridici ed economici dell'attribuzione dello scatto sono differiti di un anno dalla data di maturazione del diritto per ciascuna tornata in cui il professore o il ricercatore ha riportato una valutazione negativa o ogni due tornate consecutive in cui il professore o il ricercatore non ha presentato la domanda di attribuzione dello scatto, pur essendo legittimato a richiedere il passaggio di classe.

Articolo 7 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento si applica anche ai fini dell'autocertificazione e verifica dello svolgimento, ex art. 6 commi 7 e 8 della legge 240/2010, di attività didattica, di servizio agli studenti e di ricerca, secondo la seguente procedura: i Direttori dei Dipartimenti di Ateneo procederanno ad attestare la valutazione positiva del personale interessato a partecipare alle commissioni per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, per le selezioni e progressioni di carriera del personale accademico, nonché agli organi di valutazione dei progetti di ricerca, con la precisazione che per i Direttori di Dipartimento l'attestazione è effettuata dal Rettore.

2. Per la partecipazione alle commissioni per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, gli interessati dovranno dimostrare di possedere i requisiti oggettivi stabiliti dall'ANVUR, compilando una dichiarazione secondo il modulo pubblicato sul sito di Ateneo. Per le selezioni e progressioni di carriera del personale accademico, nonché per la partecipazione agli organi di valutazione dei progetti di ricerca, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, gli interessati dovranno, inoltre, dimostrare di possedere i requisiti oggettivi stabiliti dall'ANVUR, compilando una dichiarazione secondo il modulo pubblicato sul sito di Ateneo.





3. La modifica della cadenza da quadrimestrale a semestrale relativa al procedimento di verifica prevista dal presente regolamento trova applicazione dall'anno 2021.
4. I professori e i ricercatori a tempo indeterminato che, pur avendo maturato l'anzianità utile ai fini dello scatto stipendiale negli anni 2017, 2018, 2019, 2020, non abbiano richiesto l'attribuzione dello stesso, possono presentare la domanda nei termini e secondo le modalità definite dall'Amministrazione, conformemente alle disposizioni regolamentari. In tal caso resta ferma l'originaria data di maturazione del diritto.
5. È data facoltà ai predetti professori e ricercatori a tempo indeterminato di optare per un differimento del periodo oggetto di valutazione di 1, 2, 3, o 4 anni e comunque in modo che il periodo non si protragga oltre il 31 dicembre 2021. Fermo restando l'obbligo di presentazione della relazione per tutto il periodo oggetto di valutazione, ai sensi dell'art. 6, comma 14, L. 240/2010, in tal caso, e nell'ipotesi di positiva valutazione, gli effetti giuridici ed economici dell'attribuzione dello scatto sono corrispondentemente differiti di 1, 2, 3 o 4 anni dalla data di maturazione del diritto in relazione al numero di anni prescelti per il differimento del periodo di valutazione.
6. Nell'ipotesi in cui il candidato scelga di differire il periodo oggetto di valutazione, ai sensi del comma 5, l'anno o gli anni di differimento sono equiparati a valutazione negativa. La somma corrispondente alla mancata attribuzione dello scatto per detti anni è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori, di cui all'articolo 9 della Legge n. 240/2010.
7. Nelle ipotesi di mancata presentazione della domanda, nei casi disciplinati dai commi 4 e 5, la data della maturazione della classe è differita al 2022, nel corrispondente giorno e mese della originaria maturazione. Il periodo oggetto di valutazione è riferito al triennio o biennio precedente la nuova data di maturazione e, conseguentemente, la decorrenza dell'attribuzione dello scatto è differita alla medesima data. L'anno o gli anni di differimento sono equiparati a valutazione negativa e la somma corrispondente alla mancata attribuzione dello scatto per detti anni è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori, di cui all'articolo 9 della Legge n. 240/2010.
8. Al fine di consentire la gestione dei procedimenti relativi agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, così come disciplinati dal presente regolamento, il procedimento relativo all'attribuzione dello scatto a coloro che maturano l'anzianità prescritta per il passaggio di classe nel corso del 2021 sarà avviato entro il primo semestre del 2022.

